

Legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Art. 8, co. 4)

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. ⁽⁹⁾

(Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 20.05.2004)

(...)

Art. 08 - Liste provinciali

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati *e candidate* ⁽¹⁰⁾ alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato *o candidata* ⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.

3. *Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati e candidate* ⁽¹⁰⁾ regionali il cui numero non può essere superiore a cinque ⁽³⁾ e, distintamente indicati, dai candidati *e candidate* ⁽¹⁰⁾ circoscrizionali, elencati in ordine progressivo. Il numero massimo dei candidati *e candidate* ⁽¹⁰⁾ circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all' articolo 2 , comma 1, e si stabilisce il numero massimo dei candidati *e candidate* ⁽¹⁰⁾ circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista provinciale non può contenere un numero di candidati *e candidate* ⁽¹⁰⁾ circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo sopra determinato.

4. In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati *e candidate* ⁽¹⁰⁾ circoscrizionali dello stesso genere.

5. Più liste provinciali possono essere collegate ad un medesimo candidato *o candidata* ⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale.

6. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, hanno il medesimo candidato *o candidata* ⁽¹⁰⁾ regionale o i medesimi candidati *o candidate* ⁽¹⁰⁾ regionali e sono collegate con il medesimo candidato *o candidata* ⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale.

7. Le liste provinciali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo siano presentate in più della metà delle circoscrizioni.

Note

3. Periodo così sostituito con l.r. 5 agosto 2009, n.50, art.2, comma 1

9. Le disposizioni, di cui alla nota numero 3, entrano in vigore alla data dell'entrata in vigore della modifica statutaria che rende conformi allo Statuto la disposizione di cui all'articolo 1, sul numero dei consiglieri regionali, e la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, sulla incompatibilità degli assessori regionali, della l.r. 50/2009, sopra riportata.

10. Ai sensi dell'articolo 103, ultimo comma, del Regolamento interno 30 marzo 1973, n. 1, il Consiglio regionale ha disposto il coordinamento formale del testo della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale), inserendo il genere femminile e maschile per i termini "elettore", "cittadino" e "candidato" ed aggiungendo l'aggettivo "regionale" dopo le parole "Consiglio" e "Giunta".